



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.3.2022
COM(2022) 103 final

2022/0073 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito nel quadro dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione in riferimento alla prevista adozione dell'agenda di associazione tra l'Unione europea e la Georgia per il periodo 2021-2027.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di associazione

Obiettivo dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, ("l'accordo") è rafforzare la cooperazione, promuovere l'associazione politica e l'integrazione economica. L'accordo stabilisce anche una zona di libero scambio globale e approfondita ("DCFTA"). L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016.

2.2. Il Consiglio di associazione

Il Consiglio di associazione, che è stato istituito dall'articolo 404 dell'accordo, esercita la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione di tale accordo ed esamina periodicamente il funzionamento dell'accordo alla luce dei suoi obiettivi. È composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo della Georgia, dall'altra.

2.3. L'atto previsto del Consiglio di associazione

A norma dell'articolo 406, paragrafo 1 dell'accordo, il Consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo. Il Consiglio di associazione adotterà una raccomandazione sull'attuazione dell'agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027 ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è sostenere l'attuazione dell'accordo definendo priorità comuni per il periodo 2021-2027.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'UE e la Georgia hanno convenuto di consolidare il loro partenariato definendo le priorità per il 2021-2027 al fine di sostenere l'attuazione dell'accordo.

L'agenda di associazione per il periodo 2021-2027 riguarda:

- il dialogo politico;
- la politica estera e di sicurezza;
- la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, scambi e questioni commerciali; nonché
- la cooperazione in svariati altri settori oggetto dall'accordo, quali l'energia, la sanità pubblica, i trasporti, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la pesca e gli affari marittimi.

L'agenda di associazione rispecchia gli obiettivi strategici del partenariato orientale¹ e tiene conto delle priorità della Commissione, tra le quali la trasformazione ecologica e digitale. Tiene altresì conto degli sviluppi politici recenti tra i quali quelli concernenti l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, la protezione dell'ambiente e gli impegni dell'accordo di Parigi. L'agenda di associazione affronta inoltre le nuove sfide create dalla pandemia di COVID-19, con l'obiettivo di perseguire congiuntamente la resilienza sanitaria e la ripresa socioeconomica. Rivestono particolare importanza anche le priorità legate alle riforme indispensabili in Georgia, in particolare nei settori dello Stato di diritto, delle riforme della giustizia e del consolidamento democratico.

L'Unione deve stabilire la propria posizione sull'agenda di associazione al fine di facilitare la piena attuazione dell'accordo e di guidare la cooperazione bilaterale.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che il Consiglio adotta decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di associazione.

L'atto che il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà effetti giuridici poiché l'agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027 costituirà la base per la programmazione nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi

¹ Come indicato nella comunicazione congiunta "La politica del partenariato orientale dopo il 2020 Rafforzare la resilienza - Un partenariato orientale vantaggioso per tutti", nel documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato e nel vertice del partenariato orientale – dichiarazione congiunta.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'associazione con i paesi terzi, al fine, in particolare, di promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Georgia. Le misure di cui si prevede l'adozione riguardano, in generale, tutti i settori contemplati dall'accordo di associazione e mirano a proseguire l'attuazione e l'approfondimento dell'associazione tra le parti. Ne consegue che il settore in cui rientra la presente decisione deve essere determinato alla luce dell'accordo di associazione nel suo complesso.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 217 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 217 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del Consiglio di associazione sostituirà la raccomandazione n. 1/2017 del 20 novembre 2017 e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito nel quadro dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, ("l'accordo") è stato firmato il 27 giugno 2014³ ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 406, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo.
- (3) Il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare con procedura scritta la raccomandazione relativa all'agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché l'agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027 costituirà la base per la programmazione nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.

- (4) Per facilitare l'applicazione dell'accordo, le parti hanno convenuto di stabilire un'agenda di associazione contenente un elenco di priorità su cui lavorare congiuntamente suddivise per settore.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sull'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia per il periodo 2021-2027 deve essere adottata dal Consiglio,

³ *GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.*

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione si basa sul progetto di raccomandazione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione e l'alto rappresentante sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*